

NOTIZIE DEL MESE IN SINTESI

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

- “Il tuo ISA 2024 CPB” è la denominazione del nuovo software, messo a punto dopo l’approvazione dei modelli dichiarativi e Isa, che consente il calcolo della proposta per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione netta, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
- I contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che intendono aderire al nuovo CPB potranno fornire le informazioni necessarie all’elaborazione della proposta dichiarando i dati degli Isa e altri dati specifici utili a definire la proposta concordataria.

COMPILAZIONE DEL MODELLO CPB

- Dalla lettura incrociata delle istruzioni di compilazione dei modelli Isa, delle specifiche tecniche relative all’invio telematico, oltre all’orientamento dei principali addetti ai lavori, emerge che il modello CPB (concordato preventivo biennale), necessario per la formulazione della proposta di concordato preventivo biennale, deve essere compilato nella dichiarazione dei redditi unicamente in caso di adesione al patto col Fisco.
- Stessa sorte anche per l’apposita sezione del quadro LM del modello Redditi 2024 riservata ai forfettari che decideranno di utilizzare il concordato preventivo biennale, da compilarli solo in caso di accettazione della proposta dell’Agenzia delle Entrate.

QUADRO W MODELLO 730/2024

- L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 31.05.2024, n. 12/E, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta compilazione del nuovo quadro W del modello 730/2024, necessario per espletare gli obblighi di monitoraggio e di dichiarazione di investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale.
- Se sono dichiarati dati relativi agli investimenti e alle attività estere ai fini della determinazione dell’imposta dovuta (IVIE, IVAFE e imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività), l’eventuale campo del credito d’imposta derivante dal valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o il prodotto finanziario, nonché la cripto attività, è oggetto di visto di conformità e il Caf o professionista è tenuto a visionare e ad acquisire le quietanze, le ricevute, le attestazioni o le certificazioni di avvenuto versamento delle imposte eventualmente pagate nello Stato estero.

ACCESSO PRESSO I LOCALI UTILIZZATI PROMISCUAMENTE

- La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, nella sentenza n. 1449/2024, ha stabilito che l’accesso presso i locali utilizzati promiscuamente per l’attività di impresa e/o lavoro autonomo e abitazione del contribuente è legittimo e consentito solo in presenza di autorizzazione della Procura della Repubblica. In questo caso, i locali utilizzati per scopi commerciali o professionali devono essere collegati internamente con l’abitazione privata del contribuente.

CEDOLARE SECCA PER CONTRATTI A USO FORESTERIA

- La Cassazione, con la sentenza 7.05.2024, n. 12395, ha affermato che “in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione a uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, atteso che l’esclusione di cui all’art. 3, c. 6 D.Lgs. 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari a uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni”.
- Tuttavia, nonostante la normativa relativa alla cedolare secca sugli affitti abitativi, contenuta nel D.Lgs. 23/2011, stabilisca che solo ai locatori è impedito, per poter usufruire del regime sostitutivo, di agire nell’esercizio di un’attività di impresa o di arti e professioni, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26/E/2011, ha avallato la tesi secondo la quale tale vincolo opera anche nei confronti dei conduttori. E questo, nonostante diverse sentenze di merito di segno opposto.
- Per la piena operatività della nuova linea interpretativa si attende il recepimento esplicito di tale principio da parte dell’Agenzia delle Entrate e l’adeguamento dei programmi di registrazione dei contratti di locazione che (ancora) non permettono l’esercizio dell’opzione.

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER CERTIFICAZIONI UNICHE TARDIVE

- Nella circolare n. 12/E/2024 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte ai quesiti attinenti alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023. In particolare, l’Agenzia cambia radicalmente posizione sulla possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso per “sanare” la trasmissione oltre i termini delle Certificazioni Uniche (CU). L’Agenzia, infatti, evidenzia che, il legislatore ha ritenuto ammissibile l’invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio, ritenendo ammissibile ricorrere anche all’istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare il tardivo invio dei modelli.

Studio Verzello-Zoboli e Associati

Commercialisti e Revisori Legali

- La certificazione tardiva o corretta, non essendo intercettata dal sistema di precompilazione delle dichiarazioni, dovrà essere rilasciata al percipiente che potrà esibirla ai professionisti abilitati o ai Caf affinché sia considerata ai fini della predisposizione o dell'eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTO 2024

- Il comunicato MEF 10.06.2024 rende note le agevolazioni fiscali per il 2024 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate ex art. 66, c. 5, n. 1 del Tuir, che rimangono invariate rispetto al 2023.

RIADDEBITO DI QUOTA PARTE DELLA LOCAZIONE ADDEBITATO DAI FORFETARI NON FA REDDITO

- Il riaddebito di quota parte del canone di locazione dove si svolge l'attività non costituisce reddito per il lavoratore autonomo in regime forfetario e non deve essere conteggiata tra i compensi percepiti ai fini del monitoraggio della soglia prevista per la permanenza nel regime. Tale riaddebito, facendo riferimento a un contratto di locazione soggetto a Iva, deve essere però fatturato elettronicamente, con esclusione dell'Iva, per effetto delle disposizioni vigenti per i soggetti che adottano il regime forfetario.
- Questo, in estrema sintesi, il contenuto dell'interpello n. 904-287/2024 della D.R.E. Lombardia.

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA INAIL

- L'Inail ha messo a disposizione un servizio online che consente di simulare la regolarità contributiva nei confronti dello stesso istituto. La funzionalità è accessibile sul sito Internet dell'Inail solo da parte di imprese, altri soggetti assicuranti e intermediari delegati e risponde a quanto previsto dall'art. 8, c. 4 L. 160/2023.
- Con tale servizio, a fronte di un Durc in corso di validità, si può effettuare una simulazione a partire dal 15° giorno antecedente la data di scadenza del documento e, in risposta, si ottiene la situazione contributiva al 2° mese antecedente la scadenza. Se non c'è un Durc in corso di validità, la verifica è effettuata alla data della richiesta e la risposta si basa sulla situazione contributiva di 2 mesi prima.
- Qualora la simulazione dia come esito "da verificare" si può contattare la sede Inail competente per avere un riscontro sulle possibili irregolarità; pertanto, con questo servizio le aziende hanno la possibilità di gestire in anticipo possibili situazioni critiche prima della scadenza di un Durc.

PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI

- La C.T.R. del Friuli Venezia-Giulia, con la sentenza n. 19/2020, riguardante un avviso di accertamento emesso nei confronti del socio per omessa dichiarazione di dividendi, la cui prescrizione era stata rilevata contabilmente dalla società, pone il problema del corretto trattamento fiscale in capo alla società e della corretta allocazione nel patrimonio netto della prescrizione del debito da dividendi.
- Nella sentenza non è ritenuta applicabile la teoria dell'incasso giuridico, e viene evidenziato che la prescrizione non fa emergere alcuna sopravvenienza attiva e l'estinzione del debito va collocata tra le riserve di utili facenti parte del patrimonio netto. Conseguentemente, dovendo escludere l'iscrizione di un componente positivo di reddito, si ritiene che la contropartita possa essere rappresentata, alla luce della sentenza citata, da una riserva di utili.

FLAT TAX INCREMENTALE

- Con una Faq del 14.06.2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti relativi alla disciplina della flat tax incrementale. Il tributo, in vigore per il solo periodo d'imposta 2023, potrà essere versato, senza alcuna maggiorazione, entro il 31.07.2024 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione. Il saldo dovuto, inoltre, potrà essere rateizzato in base alla stessa disciplina prevista ai fini Irpef. Si applica, infine, il differimento del versamento entro il 30° giorno successivo ai termini previsti (applicando la maggiorazione dello 0,40%), previsto dall'art. 17, c. 2 Dpr 435/2001.

BLOCCO RIMBORSI DA MOD. 730

- Con provvedimento n. 267777/2024 l'Agenzia delle Entrate ha indicato i criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi precompilate per l'anno 2024: lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente; la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche o ancora la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità degli anni precedenti.
- Gli eventuali elementi di incoerenza faranno scattare i controlli preventivi sulla dichiarazione se il contribuente ha presentato la dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta.

Studio Verzello-Zoboli e Associati

Commercialisti e Revisori Legali

ACCERTAMENTO AL PROFESSIONISTA PER PRESTAZIONI GRATUITE

- La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste, con la sentenza n. 96/2024, ha sostenuto l'illegittimità dell'accertamento con cui l'Ufficio contesta al professionista la gratuità dei servizi resi e, senza addurre alcuna prova, presume in capo all'interessato un maggior reddito non dichiarato, basandosi solamente sul confronto tra le prestazioni professionali risultanti dalle banche dati consultabili dal Fisco rispetto a quelle fatturate e dichiarate. Infatti, l'Ufficio avrebbe dovuto fornire, in maniera rigorosa, la prova dell'onerosità della prestazione resa dal professionista.

DOPPIO GIUDIZIO E NE BIS IN IDEM

- Con il D.Lgs. 219/2023 è stato introdotto il nuovo art. 9-bis nella L. 212/2000, che prevede che l'Amministrazione Finanziaria non potrà più emettere una pluralità di atti, tutti riferibili alla medesima fattispecie, se non nei limiti sanciti proprio dalla norma. È infatti prevista la possibilità di rinnovare la propria attività accertativa in determinati casi, come ad esempio l'accertamento parziale o all'ipotesi di autotutela sostitutiva.